



Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

Area Servizi di Sviluppo Agricolo e dei Prodotti Agro Alimentari

AVVISO

**PER LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO
DELLA FIDA PASCOLO AREE DI
PROPRIETA' DELL'A.L.S.I.A.**





AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

L'Alsia - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, in persona del Direttore, Prof. Aniello CRESCENZI, legale rappresentate pro tempore, tale nominato con D.P.G.R. n. 280 del 22/11/2019 in virtù della L.R. n. 9 del 20/03/2015, in esecuzione del proprio Regolamento per la concessione e l'esercizio della fida pascolo approvato con propria deliberazione n. 49 dell'08/04/2024, emana il seguente avviso pubblico

AVVISO PUBBLICO

Art.1 Oggetto dell'avviso

Il presente avviso disciplina la concessione e l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura della Regione Basilicata (di seguito denominata A.L.S.I.A) o dei terreni a questa affidati a qualunque titolo, fatta eccezione per quelli detenuti legittimamente da terzi ai sensi di legge in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento per la concessione e l'esercizio della fida pascolo (di seguito denominato regolamenti) approvato con deliberazione n. 49 dell'08/04/2024.

In particolare, i terreni che l'ALSIA intende concedere per l'esercizio del pascolo con il presente avviso riguardano:

Lotto 1

Comune	Foglio	P.lla	Sup. Cat.	Sup. pascolabile	Tipologia pascolo	N. Ha per UBA	UBA/Ha	UBA max ammesse
Abriola	2	19	13.99.66	11.91.96	Bosco	3.5	0.28	3,41
Abriola	2	20	0.98.52	0.98.52	Bosco	3.5	0.28	0,28
Abriola	2	21	0.33.92	0.33.92	Bosco	3.5	0.28	0,10
Abriola	2	22	20.62.43	17.12.76	Bosco	3.5	0.28	4,89
Tot. UBA								8,68

Lotto 2

Comune	Foglio	P.lla	Sup. Cat.	Sup. pascolabile	Tipologia pascolo	N. Ha per UBA	UBA/Ha	UBA max ammesse
Abriola	2	44	0.25.28	0.25.28	Bosco	3.5	0.28	0,07
Abriola	2	45	0.33.48	0.33.48	Bosco	3.5	0.28	0,10
Abriola	2	102	36.44.00	28.02.64	Bosco	3.5	0.28	8,00
Abriola	2	102	36.44.00	0.27.13	Pascolo	2	0.5	0,14
Abriola	2	144	24.90.00	7.71.21	Bosco	3.5	0.28	2,20
Tot. UBA								10,51

Art. 2 Bestiame ammissibile al pascolo e unità di carico

Il pascolo è consentito al seguente bestiame:

- a) bovini;
- b) equini;
- c) ovi-caprini;
- d) suini.

Il pascolo di capre, in esecuzione di quanto stabilito dalla lettera a), art. 9 del Regolamento per il pascolo, approvato dalla Regione Basilicata con D.C.R. n. 1085 del 23.03.1999, è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati, e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del predetto Regolamento e in rispetto dei parametri di conversione indicati dal Regolamento dell'Unione Europea n. 1 782/03, il carico di bestiame è determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) secondo i seguenti indici di conversione:

- Vacca (oltre 3 anni di età) = 1,00 UBA
- Manza e Manzetta = 0,50 UBA
- Toro = 1,00 UBA
- Pecora, Capra o Ariete = 0,15 UBA
- Cavallo = 1,00 UBA
- Suini = 0,30 UBA

Art. 3 . Carichi massimi ammissibili

Il carico di bestiame massimo possibile per il pascolamento dei terreni precisati nell'avviso, è determinato in conformità alle previsioni dell'art. 6 del regolamento approvato dalla Regione Basilicata con D.C.R. n. 1085 del 23.03.1999 e dell'art. 4 del Regolamento dell'ALSIA approvato con deliberazione n. 49 dell'08/04/2024 ed è indicato, in forma esplicativa, nella tabella contenuta nel precedente art. 1.

L'esercizio al pascolo dovrà conformarsi, obbligatoriamente, ai carichi massimi possibili innanzi indicati.

Il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni oggetto di fida evitando, per quanto possibile, situazioni di sovraccarico che possano causare il degrado del cotico erboso e la formazione della flora sostitutiva o di sottocarico.

Il carico massimo possibile potrà essere rideterminato, in caso di fenomeni erosivi, smottamenti, danneggiamenti del suolo o nel caso si verifichi un qualsiasi altro evento atto a ridurre o azzerare la capacità di pascolo e la relativa concessione si intenderà automaticamente adeguata al nuovo carico. Delle variazioni del carico ne sarà data tempestiva comunicazione al concessionario il quale, entro 10 giorni dalla data di notifica dell'informazione, dovrà obbligatoriamente conformarsi alle decisioni assunte in tal senso dall'ALSIA.

Art. 4. Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta di concessione al pascolo i soggetti che svolgono attività esclusiva o prevalente di allevamento del bestiame e che siano:

- imprenditori agricoli professionali (IAP), così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti alla Camera di Commercio;
- coltivatori diretti definiti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 203/82 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti al registro delle imprese ai sensi della vigente normativa;
- le società agricole;

- le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti.
- le cooperative agricole e silvo-forestali.

Per le associazioni temporanee di scopo, i requisiti dovranno risultare posseduti da tutti gli associati all'atto della scadenza dell'avviso.

I richiedenti dovranno dimostrare di possedere, alla data di scadenza dell'avviso, un numero di capi compatibile con le U.B.A. indicate nel comprensorio di riferimento.

Sono esclusi dal pascolo gli animali non stabulati in Regione Basilicata ed il bestiame transumante, salvo diversa insindacabile valutazione dell'ALSIA. Nel caso le disponibilità di pascolo dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste presentate dagli allevatori con bestiame stabulato nella Regione Basilicata, potranno essere prese in considerazione eventuali richieste presentate da allevatori aventi residenza in altre Regioni.

La concessione della fida pascolo potrà essere rilasciata sia ai diretti proprietari del bestiame sia a coloro che conducono al pascolo il bestiame, purché preventivamente autorizzati dal proprietario. Resta fermo che in quest'ultimo caso, i requisiti richiesti per la concessione della fida pascolo dovranno risultare accertati in capo al proprietario del bestiame, il quale resta l'unico obbligato nei confronti dell'ALSIA, e il conduttore del bestiame dovrà risultare in possesso di regolare rapporto di collaborazione o di lavoro e dei requisiti di abilità richiesti dalla vigente normativa in materia.

Art. 5. Soggetti esclusi

Non hanno titolo ad ottenere la concessione per l'esercizio del pascolo, salvo deroga prevista al precedente articolo 4, oltre ai soggetti non residenti nella regione Basilicata:

- coloro i quali alla data di scadenza dell'avviso pubblico si trovino, per una qualsiasi ragione, in situazione di debitoria o morosità nei confronti dell'ALSIA, anche parziale;
- coloro per i quali vi siano liti o contenziosi pendenti e coloro per i quali l'ALSIA abbia accertato gravi inadempimenti contrattuali, condotte illecite e/o violazioni normative;
- coloro i quali che non risultino possedere i requisiti richiesti dal regolamento e dall'avviso pubblico e, amministrativamente e sostanzialmente, non risultino in regola in conformità alle disposizioni previste per gli allevatori dalla normativa di ogni ordine e grado;
- coloro per i quali è accertato di aver cagionato danno ai beni dell'ALSIA e coloro per i quali è stato accertato di aver ingenerato, ingiustamente, abuso o litigio con il vicinato;
- i soggetti per i quali è accertato il possesso di bestiame affetto da gravi forme di malattie infettive e per i quali non risulta nessun documento, reso ai sensi di legge, attestante la guarigione o l'abbattimento.

Art. 6. Modalità di rilascio delle concessione e durata

Il rilascio della concessione sarà regolata con apposito contratto, da formalizzarsi nei termini di legge, con spese a totale carico del concessionario.

La durata della concessione, compatibilmente con i carichi di bestiame sopportabili dai terreni oggetto di fida pascolo, fatte salve diverse disposizioni normative o regolamentari, durata indicata dall'aspirante concessionario e decisioni dell'ALSIA, avrà inizio dalla data di sottoscrizione della concessione e terminerà il 31/12/2024.

La violazione, anche di una sola, delle clausole o delle prescrizioni previste dal regolamento, dall'avviso e contenute nel contratto, determinerà il decadimento automatico della concessione di fida pascolo con obbligo di informativa da parte dell'ALSIA al concessionario entro 30 giorni dalla constatazione della violazione. In tal caso, il concessionario, salvo a dimostrare chiaramente l'insussistenza del fatto, dovrà abbandonare il pascolo concesso entro 10 giorni dalla notifica della contestazione e dovrà provvedere, conseguentemente, entro 30 giorni successivi, a sottrarre i beni concessi, ove presenti, dal fascicolo aziendale.

In tal caso, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per i periodi di pascolo non goduti e l'ALSIA non assumerà alcuna responsabilità per eventuali benefici richiesti e non goduti o per gli eventuali danni patiti a qualsiasi titolo.

Art. 7. Procedura per il rilascio della fida pascolo

Di norma, ogni richiedente può presentare istanza per un solo lotto.

Nel caso il richiedente abbia saturato il carico massimo ammissibile per il lotto richiesto potrà presentare domanda, fino al raggiungimento del limite massimo di carico occorrente, per altri lotti. In tal caso, comunque si applicano i criteri di selezione stabiliti dal successivo art. 9.

Il richiedente, preliminarmente alla domanda, in tutti i casi nei quali lo riterrà necessario/opportuno, potrà chiedere chiarimenti o informazioni o prendere visione della documentazione esplicativa inerente le aree oggetto di fida-pascolo (documentazione catastale e cartografica, tipo di destinazione d'uso, UBA massimo ammissibili e ogni altra informazione o documentazione) presso l'Azienda Sperimentale Pantano di Pignola (PZ) sita in Contrada Pantano, TI. 0835.244640 ovvero presso la sede ALSIA di Metaponto, S.S. 106, Km 448.2, TI. 0835 244258. In caso di insorgenza di lite o contenzioso tra il concessionario e terza persona inerente qualsiasi aspetto afferente alle aree oggetto di fida pascolo, l'ALSIA si riterrà estranea e non assumerà alcuna responsabilità al riguardo. Le istanze, da formularsi secondo l'allegato modello, dovranno pervenire all'ALSIA, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera oppure a mezzo Pec da inviare all'indirizzo alsia@postecert.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 06 maggio 2024. L'ALSIA, entro 30 giorni successivi dalla scadenza del ricevimento, dovrà provvedere a istruire le richieste, a individuare i soggetti aventi i requisiti e il diritto alla concessione in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 7, 11 e 12 del regolamento e secondo quanto regolato dal presente avviso e provvederà a sottoscrivere il relativo contratto di concessione della fida pascolo.

A titolo di rimborso delle spese di istruttoria, il richiedente della fida pascolo dovrà versare anticipatamente su conto corrente di TESORERIA – BANCA POPOLARE DI BARI SPA – IBAN IT51K0542404297000000000635 o a mezzo di conto corrente postale n. 10277754 - IBAN: IT10S0760116100000010277754, la somma non restituibile di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Nel corso dell'istruttoria, ove occorrente o ritenuta necessaria, l'ALSIA potrà richiedere l'integrazione di altra documentazione oltre quella indicata nell'avviso e/o acclusa alla domanda.

Art. 8. Documentazione da accludere alla richiesta

L'istanza, formulata secondo l'allegato modello predisposto dall'ALSIA (All. A) e secondo le modalità previste dal precedente art. 7, dovrà essere compilata chiaramente in ogni sua parte e dovrà risultare corredata della seguente documentazione:

1. copia del registro di stalla debitamente compilato in ogni sua parte;
2. documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 dell'avviso e dall'art. 7 del regolamento;
3. certificato veterinario indicante che i capi che si intendono condurre al pascolo nelle aree oggetto di fida pascolo sono indenni da malattie infettive;
4. certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio attestante l'immunità da malattie infettive del territorio di provenienza del bestiame;
5. visura camerale da cui è desumibile il pertinente codice ATECO e il numero di partita IVA;
6. copia del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento;
7. ogni altra documentazione eventualmente indicata dall'avviso;
8. in caso di richiesta da parte del conduttore del pascolo, autorizzazione del proprietario del bestiame accompagnata da copia di regolare rapporto di collaborazione o di lavoro;
9. copia del fascicolo aziendale.
10. ricevuta di versamento per spese di istruttoria e canone di fida pascolo.

Art. 9. Criteri per la individuazione del concessionario.

In caso di più domande per lo stesso lotto, gli aventi diritto alla concessione, comunque in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 4, pena la loro esclusione, saranno individuati adottando il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche confinanti alle aree richieste in concessione;
- b) minore distanza dal centro aziendale o dai fabbricati destinati al ricovero degli animali alle aree oggetto di concessione;
- c) ubicazione del centro aziendale nel comune ove risultano ubicate le aree oggetto di concessione;
- d) in caso di richieste riguardanti periodo minori rispetto a quelli massimi consentiti, domande a maggior periodo di richiesta;
- e) minore età del richiedente.

L'assegnazione dei lotti successivi avverrà applicando le priorità di cui innanzi.

Nel caso, per ciascuna area, venga prodotta una sola domanda, la valutazione sarà effettuata unicamente sulla base dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

In caso di domande da parte di allevatori aventi un carico insufficiente per il lotto richiesto, comunque, sarà data priorità alle richieste che portano a esaurimento il carico massimo ammissibile per quel lotto.

Art. 10. Modalità di pascolamento, obblighi e limitazioni

Il pascolo è disciplinato dai criteri e dalle modalità di seguito precisate:

1. è esercitabile solo previa autorizzazione rilasciata dall'ALSIA;
2. il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile a mezzo di matricole auricolari corrispondenti a quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta;
3. i fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato;
4. in caso di intervenuta variazione del numero di bestiame, il registro di stalla deve essere sempre aggiornato con obbligo di comunicazione delle variazioni all'Agenzia concedente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento. In tal caso, comunque, non sono ammesse variazioni in aumento del carico di bestiame;
5. il concessionario ha l'obbligo tassativo di rispettare i confini catastali e i confini delle aree oggetto di concessione al pascolo indicate nell'avviso; responsabilità, sanzioni, oneri e danni per eventuali trasgressioni o abusi restano a totale e esclusivo carico del concessionario;
6. non è consentito pascolare il bestiame oltre i confini delle aree oggetto di concessione;
7. il concessionario è obbligato a non mutare, in alcun modo, lo stato dei luoghi;
8. fatta eccezione per il prelievo spontaneo derivante dal pascolo, vi è obbligo di non danneggiare, manomettere o prelevare la flora e la fauna presente nelle aree concesse;
9. non è consentito lo stazionamento del bestiame sulla stessa area fino a determinarne il danneggiamento;
10. il concessionario ha l'obbligo di vigilare, custodire diligentemente il bestiame, prevenire ed escludere ogni forma di sconfinamento e/o danni di qualsiasi natura all'area concessa e a terzi;
11. il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso di terreni provvisti di adeguata

- recinzione;
12. nelle aree autorizzate vi l'obbligo di non accendere fuochi e di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali incendi e/o danneggiamenti;
 13. il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti dell'ALSIA in caso di danni o morte del bestiame nelle aree oggetto di concessione imputabili ad aggressioni da fauna selvatica, attacchi da malattie infettive o di qualsiasi altra natura;
 14. non è consentito sbarrare con sistemi fissi o mobili e di rendere non percorribili le strade e i viottoli esistenti nei terreni concessi a pascolo;
 15. il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive oppure contagiose per il bestiame;
 16. è fatto obbligo tassativo di rispettare tutte le norme che regolano la corretta e buona gestione del bestiame e regolano ogni aspetto delle aree oggetto di concessione della fida pascolo.

Art. 11 Divieti

Il pascolo è assoggettato, tassativamente, ai divieti di seguito precisati:

1. Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi;
2. esercitare il pascolo senza specifica concessione rilasciata dall'ALSIA;
3. cedere a terzi il diritto di Fida Pascolo;
4. esercitare il pascolo senza custodia, fatti salvi i casi in cui i terreni siano provvisti di adeguata ed efficiente recinzione;
5. far custodire il bestiame a persona diversa da quella autorizzata;
6. pascolare il bestiame al di sotto di 100 metri dagli insediamenti urbani, turistici, dalle aree balneari, dai luoghi di culto e di ogni altra area destinata ad attività ricettive, ricreative e/o sportive;
7. esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 2 l/I 1/2000);
8. esercitare il pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novelletto e in quelli deperenti. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
9. fare uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
10. esercitare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
11. costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo.

Art. 12. Violazioni, sanzioni e revoche

Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11, fatta salva l'applicazione di Leggi Speciali, si applicano i criteri e le modalità sanzionatorie stabilite dall'art. 16 del regolamento. In caso di verbalizzazione di tre violazioni nel corso di uno stesso anno, in ottemperanza a quanto disposto dal precitato art. 12 del regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 1085 del 23.03.1999, si applica la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

L'Alsia, inoltre, si riserva di sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria competente in caso di comportamenti e/o infrazioni ascrivibili a reato.

In caso di violazione degli artt. 14 e 15 del regolamento, l'ALSIA darà luogo alla immediata revoca della concessione e il fidatario non avrà più nulla a pretendere, ivi compreso le somme per canone

già corrisposto.

I danni di qualsiasi natura cagionati dal fidatario nel corso dell'esercizio del pascolo, previa quantificazione a mezzo stima e conseguente contestazione, saranno addebitati a questi senza indugio.

L'ALSIA, infine, si riserva la facoltà di revocare la concessione della fida pascolo ogni qualvolta ne ravviserà la necessità. In tal caso il fidatario non avrà nulla a pretendere per qualsiasi ragione, ivi compresa la restituzione di somme per canoni relativi a periodi non fruiti.

Art. 13. Sorveglianza e controlli

I controlli circa il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento, nel regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 1085 del 23.03.1999, nel presente avviso e di ogni altra norma e disposizione vigente in materia saranno demandati alla Polizia locale e Municipale, ai Carabinieri Forestali, alle Guardie Venatorie, alle Guardie Giurate in possesso di autorizzazione prefettizia e a ogni altro soggetto/autorità dotata di qualifica di polizia giudiziaria.

I predetti soggetti potranno esercitare azione di controllo e di sorveglianza su iniziativa diretta o su indicazione dell'ALSIA qualora, quest'ultima, ne dovesse ravvisare la necessità o l'opportunità.

Art. 14. Canone

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 del regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 1085 del 23.03.1999 e in rispetto a quanto disposto dall'ALSIA con il regolamento approvato con deliberazione n. 49 dell'08/04/2024, il canone di fida pascolo è fissato nella misura di € 34,20 (€ trentaquattro/20 per ogni UBA /anno).

In caso di concessione afferente a periodi inferiori o superiori all'anno, il canone sopra indicato sarà adeguato in rapportato alle mensilità effettivamente concesse.

Il canone di Fida-Pascolo dovrà essere pagato in un'unica soluzione prima del rilascio della relativa concessione mediante versamento su conto corrente di TESORERIA – BANCA POPOLARE DI BARI SPA – IBAN IT51K0542404297000000000635 o conto corrente postale n. 10277754 - IBAN IT10S0760116100000010277754.

Art. 15. Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni del regolamento dell'ALSIA e a tutte le disposizioni legislative comunitarie, statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'esercizio del pascolo, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio silvo-forestale, la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e il rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

L'Alsia, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente avviso allorché ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

Art. 16. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03

L'ALSIA, in base ai principi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo adottato il 27 aprile 2016 e sue ss.mm.ii, provvederà al trattamento dei dati personali secondo criteri di

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza degli interessati ai quali saranno garantiti i diritti sanciti dalle predette disposizioni.

I dati comunicati saranno utilizzati dall'Alsia nell'ambito della procedura per la quale vengono resi e potranno essere comunicati a soggetti terzi e, in particolare, soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento di concessione della fida pascolo.

Il trattamento dei dati avverrà sia in cartaceo sia con strumenti elettronici.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l'ALSIA con sede in Matera, Via Annunziatella, 64.

Art. 17 Responsabilità del procedimento

Il Responsabile del procedimento del presente avviso è il Dott. Giovanni Vena con sede a Pantanello di Metaponto, S.S. 106 Jonica, Km 448,2 - 75012 Bernalda (MT), Tel. 0835244258, E-mail giovanni.vena@alsia.it.

Avverso il presente avviso è data facoltà, per chiunque ne abbia interesse motivato, di ricorrere al Giudice Amministrativo.

Il Direttore
(Prof. Aniello Crescenzi)

MODELLO DI DOMANDA

Spett.le ALSIA
Via Annunziatella, 64
75100 MATERA
Pec: alsia@postecert.it

OGGETTO: richiesta fida-pascolo terreni ALSIA anno

..l. sottoscritt. nat. /.. a(..) il .././....., residente a
Via/ c.da, C.F., P.I.
....., Tel. PEC, in qualità di
proprietario/conduuttore dell'allevamento sito nell'azienda agricola ubicata in località
..... dell'agro di CUA n.,
domanda ultima annata n.

- **Visto** l'avviso di fida pascolo emanato dall'ALSIA in data .././....

CHIEDE

la concessione della fida-pascolo per il periodo .././... - .././.... de.. lott. n. .. di seguito
indicat.:

Lotto n. ...

Comune	Foglio	Particella	Consistenza catastale Ha	Superficie richiesta Ha	Destinazione d'uso della superficie richiesta

A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato in forza della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- di ben conoscere e accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite dal regolamento di fida-pascolo approvato dall'ALSIA con deliberazione n. ... del .././.... e dall'avviso di fida-

- pascolo emanato dall'ALSIA il .../.../....;
- di aver preso visione e accettato tutti i contenuti della documentazione esplicativa catastale e cartografica agli atti dell'ALSIA riportante il dettaglio dei limiti di confine delle aree oggetto di richiesta di fida pascolo, la destinazione d'uso e gli UBA massimi ammissibili delle medesime aree;
 - di svolgere, in via prevalente, l'attività di allevatore di bestiame;
 - di possedere la seguente qualifica professionale di
.....;
 - di essere residente nel Comune di (...) alla Via/Contrada n....;
 - di essere proprietario/conducente dell' azienda zootecnica limitrofa e/o vicina all'area richiesta in concessione, distinta in catasto del comune censuario di (...) a. Fg. , p.lle;
 - di non aver mai commesso reati contro il patrimonio;
 - di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme previste dal Regolamento ALSIA per la Fida Pascolo e di ogni altro regolamento o norma vigente al riguardo;
 - che la superficie complessiva della propria Azienda è di Ha di cui Ha ... in proprietà ed Ha in dei quali Ha destinati a pascolo con un carico complessivo di UBA massimo sopportabile pari a
 - di tenere a stabulazione nella Regione Basilicata il seguente numero di capi:

- vacche (oltre tre anni di età)	n°	UBA n
- manze o manzetta	n°	UBA n.....
- tori	n°	UBA n.....
- pecore, capre, arieti	n°	UBA n.....
- cavalli	n°	UBA n.....
- suini	n°	UBA n.....

- Che la richiesta di fida pascolo dei terreni dell'ALSIA è finalizzata al pascolo dei seguenti capi:

- vacche (oltre tre anni di età)	n°	UBA n
- manze o manzetta	n°	UBA n.....
- tori	n°	UBA n.....
- pecore, capre, arieti	n°	UBA n.....
- cavalli	n°	UBA n.....
- suini	n°	UBA n.....

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ copia del registro di stalla debitamente compilato in ogni sua parte;
- ☐ documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 del regolamento;
- ☐ certificato veterinario indicante che i capi che si intendono condurre al pascolo nelle aree oggetto di fida pascolo sono indenni da malattie infettive;

- ☐ certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio attestante l'immunità da malattie infettive del territorio di provenienza del bestiame;
- ☐ visura camerale da cui è desumibile il pertinente codice ATECO e il numero di partita IVA;
- ☐ copia del codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento;
- ☐ altra documentazione indicata dall'avviso di;
- ☐ in caso di richiesta da parte del conduttore del pascolo, autorizzazione del proprietario del bestiame accompagnata da copia di regolare rapporto di collaborazione o di lavoro;
- ☐ Copia del fascicolo aziendale.
- ☐ ricevuta di versamento di € di cui € 250,00 per spese di istruttoria ed € per canone periodo .../.../..... di fida pascolo de.. lott.. n.

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo adottato il 27 aprile 2016 e sue ss.mm.ii, autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente richiesta ai soli fini dell'istruttoria del procedimento per i quali vengono forniti.

_____, li __/__/____ .

Il richiedente/dichiarante
